

COMUNE DI MONTELUPONE
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATO c.c. 28 del

27/03/2000

ESECUTIVO IC

00/5/22

COMUNE DI MONTELUPO
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Disposizioni preliminari e generali	23	Segreteria dell'adunanza
1	Oggetto del regolamento	24	Scrutatori - Nomina - Funzioni
2	Luogo delle adunanze consiliari		CAPO VI Delle sedute del Consiglio
3	Funzioni rappresentative	25	Dei posti e degli interventi
4	Presidenza	26	Ordine dei lavori - Sedute deserte
5	Compiti e poteri del Presidente	27	Inizio dei lavori
		28	Comportamento dei consiglieri
	CAPO II Gruppi Consiliari - Commissioni consiliari Rappresentanti del Comune		
6	Costituzione dei gruppi consiliari	29	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza
7	Conferenze dei capigruppo	30	Fatto personale
8	Commissioni consiliari	31	Pregiudiziali e sospensive
9	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune	32	Partecipazione dell'assessore non consigliere
		33	Adunanze aperte
	CAPO III Diritto d'iniziativa dei Consiglieri Comunali	34	Chiusura della discussione
10	Diritti dei consiglieri	35	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno
11	Mozioni		CAPO VII Delle votazioni
12	Interpellanze	36	Sistemi di votazione
13	Interrogazioni	37	Ordine della discussione e della votazione
		38	Annullamento e rinnovazione della votazione
	CAPO IV Convocazione del Consiglio Ordine del Giorno	39	Interventi nel corso della votazione
14	Convocazione del consiglio comunale	40	Mozioni d'ordine
15	Distinzione delle sedute - Definizioni	41	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
16	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno	42	Dichiarazioni di voto
17	Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini	43	Computo della maggioranza
18	Ordine del giorno		CAPO VIII Dei verbali delle sedute
19	Deposito degli atti per la consultazione	44	Verbale delle sedute - Contenuto e firma
20	Registrazioni audiovisive	45	Approvazione del verbale della precedente seduta
		46	Rettifiche al verbale
		47	Stesura verbale riflettente la seduta stessa
		48	Comunicazione delle decisioni del consiglio
	CAPO V Presidenza e segreteria dell'adunanza		CAPO IX Disposizioni finali
21	Disciplina delle adunanze		Interpretazione del Regolamento
22	Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico	49	
		50	Pubblicità del regolamento
		51	Diffusione del presente regolamento
		52	Entrata in vigore

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari

1. Il consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Sindaco - Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Art. 3 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

Art. 4 - Presidenza

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal Vice sindaco e ove anche questi sia assente o impedito dagli assessori secondo l'ordine di anzianità o in base ai voti riportati nella consultazione elettorale od in mancanza degli assessori dal consigliere anziano.

COMUNE DI MONTELUPONE
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

Art. 5 - Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per i quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

COMUNE DI MONTELUPONE
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al sindaco - presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da uno o più consiglieri.
3. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
6. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
7. Qualora più consiglieri si distacchino dal proprio gruppo essi possono costituirsi in un gruppo misto, eleggono un capogruppo e ne danno comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale.

Art. 7 - Conferenze dei capigruppo

1. Il Sindaco, per particolari e complesse problematiche, può convocare la conferenza dei capigruppo quale organismo consultivo.
2. La conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. Alla riunione, su richiesta del Presidente, possono partecipare il Segretario Comunale od un suo sostituto, e i funzionari comunali.
3. Delle riunioni della conferenza, a cura del segretario o di un funzionario designato, viene redatto un verbale, se richiesto dai componenti della stessa.

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

ANNO 2000

Art. 8 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - consultive permanenti;
 - consultive straordinarie di studio;
 - di inchiesta, di indagine, di controllo e di garanzia.
2. La costituzione delle commissioni di cui al comma precedente, può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
4. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.
5. La presidenza delle commissioni di indagine, di controllo e di garanzia, ove costituita, è attribuita alla minoranza.
6. Alla votazione per l'elezione del Presidente, partecipano soltanto i consiglieri di minoranza. Viene nominato Presidente il membro che riporta il maggior numero di voti, in caso di parità il consigliere più anziano in età.

Art. 9 - Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 36, commi 5 e 5bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 32, comma 2, lett. n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'art. 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 10 - Diritti dei Consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.
5. I consiglieri comunali possono prendere visione delle deliberazioni della giunta con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 36, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 11 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo massimo di 7 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

Art. 12 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 13 - Interrogazioni.

A64

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o gli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il sindaco (o l'assessore competente), accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2:
 - se deve essere data risposta scritta, risponde entro 30 giorni;
 - se deve essere data risposta orale, dispone che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio;
 - se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di massimo cinque minuti di tempo, per intervento.

← **CAPO IV** →
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 14 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge e prevista dall'art. 22 dello statuto comunale approvato con delibera C.C. n. 21/2000 per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa
 - il giorno e l'ora dell'adunanza
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione
 - l'ordine del giorno anche sotto forma di allegato.
3. Stabilito nell'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, ai soli consiglieri assenti sarà comunicato con telegramma la sede, il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 15 - Distinzione delle sedute - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in:
 - ordinarie
 - straordinarie
 - urgenti
 - di prima convocazione
 - di seconda convocazione
 - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Nelle sedute ordinarie, se inserito all'ordine del giorno, si può trattare qualunque altro argomento. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione,

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

dovrà motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati escluso il sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 5 consiglieri escluso il sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di un giorno e non oltre dieci giorni assegnati da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 16 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

Art. 17 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve pervenire al consigliere nel domicilio dichiarato:
 - a) per le convocazioni ordinarie, 5 giorni;
 - b) per le convocazioni straordinarie, 3 giorni;interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. Non viene computato il giorno dell'adunanza. L'impiegato comunale, per la consegna, può utilizzare ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio.
2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno inviati tutti gli atti relativi alla detta carica.
3. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione. Lo stesso avviso viene inviato al revisore dei conti, ai responsabili dei servizi e agli assessori esterni rispettando i tempi previsti al comma 1 del presente articolo.

Art. 18 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è compilato dal sindaco, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Gli oggetti vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti all'avviso di convocazione. Per ultimi saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo. In caso contrario esse saranno sottoposte al voto del consiglio per alzata di mano. Le proposte degli argomenti all'ordine del giorno non si ritengono approvate se non ottengono il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, salvo le eccezioni di legge.

COMUNE DI MONTELUPO

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

— ANNO 2000 —

Art. 19 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, 142, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 20 - RegISTRAZIONI audiovisive

1. E' facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

COMUNE DI MONTELUPONE
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 21 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine della sala durante le adunze, spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal sindaco quale presidente del consiglio.
2. Il Sindaco ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 22 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.

1. Poichè, di massima, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

COMUNE DI MONTELUPONE
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

4. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto di fumare, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 23 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte dal vice segretario o, in caso di assenza o impedimento, da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 24 - Scrutatori - Nomina - Funzioni

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata da una unità.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

COMUNE DI MONTELUPONE
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 25 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolgendosi al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 26 - Ordine dei lavori - sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorso un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 27 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato. Ogni gruppo consiliare può indicare uno o più consiglieri incaricati della discussione, cumulando i tempi a disposizione degli altri consiglieri, previo assenso esplicito dei medesimi.

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza nel tempo massimo di 5 min.

Art. 28 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese per alzata di mano.

Art. 29 - Esercizio del mandato elettivo - decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio, ed ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere data per iscritto entro la data della successiva seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 20 giorni.

COMUNE DI MONTELUPONE
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

Art. 30 - Fatto personale.

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, peralzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 31 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti ciascuno. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 32 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 33 della Legge. 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 23 della legge 25 marzo 1993 n. 81, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli inviato l'avviso di convocazione con le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

COMUNE DI MONTELUPO
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

Art. 33 - Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il sindaco indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 34 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 5 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 3 minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 35 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.

COMUNE DI MONTELUPONE
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere trasmesso ai soli consiglieri assenti.

COMUNE DI MONTELUPONE
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

CAPO VII

DELLE VOTAZIONI

Art. 36 - Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano per alzata di mano, eccettuati i casi previsti dalla legge e quelli in cui sia stabilito con deliberazione del consiglio comunale motivata.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno 5 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "si" e del "no" ed estrae a sorte il nome di un consigliere. Il segretario fa l'appello iniziando da questo nome per continuare in ordine alfabetico e riprendere poi con la prima lettera del medesimo sino al nome del consigliere estratto. Gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 11.+

Art. 37 - Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voci dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte nel caso vi siano più emendamenti, si votano prima i soppressivi, quindi i sostitutivi e infine gli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
 - f) Le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 5 consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 38 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 39 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

COMUNE DI MONTELUPO

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

Art. 40 - Mozioni d'ordine.

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno, di ogni mozione d'ordine si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 41 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, aggiunto dal D.lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

Art. 42 - Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonchè di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonchè le proposte fatte per evitare un atto di cui teme possa derivare un danno al comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

ANNO 2000

Art. 43 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - coloro che si astengono
 - coloro che escono dalla sala prima della votazione
4. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi nè adottato nè respinto; esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio in prima convocazione.
5. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica.

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

CAPO VIII

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 44 - Verbale delle sedute - contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve in finire far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione (se breve) o presentarlo per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 45 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. I verbali del Consiglio saranno depositati in Segreteria a disposizione dei consiglieri dal momento della loro redazione. In mancanza di osservazioni scritte da parte dei consiglieri stessi, da presentarsi almeno 24 ore prima della data della seduta successiva, il verbale si darà per letto ed approvato e di ciò si darà atto nella seduta stessa.
2. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 1, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

COMUNE DI MONTELUPONE

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

Art. 46 - Rettifiche al verbale

1. Dopo la dichiarazione di apertura della seduta del Consiglio Comunale da parte del Presidente, ogni consigliere avrà diritto di chiedere le rettifiche delle proprie dichiarazioni già presentate per iscritto ai sensi del precedente articolo.

Art. 47 - Stesura verbale riflettente la seduta stessa.

1. la parte del verbale riflettente la seduta segreta, sarà stesa in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto venne discusso e deliberato senza scendere a particolari che possano toccare le persone od in altro modo recar pregiudizio a quelle ragioni, per cui la seduta non è pubblica.
2. I verbali delle deliberazioni del consiglio che riguardano interessi patrimoniali in cui vi siano o possano esservi interessi di terzi saranno riassunti in modo che non vengano a compromettere i diritti o gli interessi del comune. La redazione più ampia o completa a parte non costituirà il verbale di cui possa essere concessa visione o copia.

Art. 48 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso segretario comunale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

COMUNE DI MONTELUPO

(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Nel caso non si arrivi ad una soluzione, il Presidente ripresi i lavori mette a votazione l'eccezione sollevata per poi proseguire l'argomento sospeso. La stessa risulta accolta se ottiene il consenso della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 50 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 51 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

COMUNE DI MONTELUPO
(Prov. di Macerata)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
ANNO 2000

Art. 52 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale a maggioranza assoluta si è approvato e comunque non prima che sia entrato in vigore lo Statuto Comunale approvato con atto C.C. 21/2000.

SEGR-GF/gb
(32-RegFunzionamConsiglComun2000)